

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022
Oggetto	D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Rovereta Srl - Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 244 del 29/09/2009 e s.m., per l'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5883 del 02/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno due NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 21/04 e s.m. - Ditta Rovereta Srl

Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento del responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 244 del 29/09/2009 e s.m., per l’installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di “Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno” (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.), “Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno” (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg” (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l’assetto organizzativo analitico dell’Agenzia;

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 a firma del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di ARPAE, di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est, a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;

VISTE le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

VISTO il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n°152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n° 29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n° 29-ter "Domanda di autorizzazione integrata ambientale", n° 29-quater "Procedura Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale", n° 29-sexies "Autorizzazione integrata ambientale" en° 29-octies "Rinnovo e riesame";

VISTO il D.Lgs. 4 Marzo 2014, n°46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

RICHIAMATE, altresì:

- la V[^] Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004" di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1113 del 17/08/2011, "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA)";
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n. 5249 del 20/04/2012 "Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori

degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;

DATO ATTO che, per il settore di attività oggetto della presente autorizzazione, sono in vigore:

- la Decisione di esecuzione UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- il BREF trasversale sull’efficienza energetica “Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)”;
- il REF “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, con particolare riferimento agli articoli:*

- art. 124, che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- art. 179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;
- art. 184-ter, in materia di cessazione della qualifica di rifiuto;
- art. 187, in materia di miscelazione di rifiuti pericolosi;
- art. 198, che stabilisce che i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani (definiti all’art. 183 c. 1 lett. b-ter dello stesso decreto), avviati allo smaltimento, in regime di privativa;
- art. 208, che stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l’altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- art. 269, in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTI

- la Del. G.R. n. 1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l’importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria;
- il D.M. 05/02/1998, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- il D.M. n.161 del 12/06/2002, che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;

- il Reg. CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009, che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;
- la Circolare Ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" e il Dpcm 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

RICHIAMATA l'A.I.A. rilasciata alla ditta Rovereta S.r.l. con Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n°244 del 29/09/2009 e s.m., relativa all'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

DATO ATTO che la ditta, in adempimento all'AIA suddetta, ha prestato a favore di ARPAE una garanzia finanziaria, di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, con polizza n. 2078671 emessa il 01.04.2015 e successive appendici, da Coface Assicurazioni SpA, di importo pari a € 3.413.850,00 ridotta, in virtù della certificazione ISO 14001, a € 2.048.310,00 ed avente durata fino al 30.11.2022 e validità fino al 30.11.2024;

DATO ATTO che la Regione Emilia-Romagna, con Determinazione Dirigenziale n. 10180 del 17/06/2020, ha approvato il calendario di presentazione dei riesami per le attività di incenerimento rifiuti con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tenuto conto delle Conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili stabilite con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010;

DATO ATTO che, con nota Prot. n. PG/2020/172031 del 26/11/2020 (Prot. Rovereta 126/20), il Gestore della ditta Rovereta Srl ha avanzato richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione di riesame, accolta da ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini in data 09/12/2020 (Prot. n. PG/2020/178221);

VISTA l'istanza di riesame dell'AIA vigente, corredata dai relativi allegati, presentata dal gestore della ditta Rovereta Srl in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 01/04/2021 (Prot. Portale n. 1251/2021 – Prot. ARPAE n. PG/2021/51499) e successivamente trasmessa ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini dal SUAP del

Comune di Coriano in data 09/04/2021 (Prot. Suap n. 8291/2021 del 08/04/2021 – Prot. ARPAE n. PG/2021/54687);

DATO ATTO che, con la suddetta nota di trasmissione, il SUAP del Comune di Coriano ha comunicato che sono state emesse emesse le seguenti ordinanze comunali relative all'impianto in oggetto:

- n.17 del 08/05/2019 per: demolizione con ripristino dell'attività in conformità alle previsioni urbanistiche vigenti per non conformità edilizia del complesso aziendale ROVERETA S.R.L./PETROLTECNICA S.P.A. sito in Coriano, località Cerasolo Ausa, via Rovereta n. 32 e n. 34;
- n.19 del 28/05/2019 per: divieto di utilizzo di immobili per mancanza della Conformità Edilizia (Abitabilità/Usabilità/Agibilità) del complesso aziendale ROVERETA S.R.L./PETROLTECNICA S.P.A. sito in Coriano, località Cerasolo Ausa, via Rovereta n. 32 e n. 34;

DATO ATTO che le ordinanze di cui al punto precedente sono state impugnate dal gestore ed allo stato non risulta ancora emanato il pronunciamento formale da parte degli organi di giurisdizione amministrativa;

PRECISATO che il suddetto procedimento di riesame dell'AIA ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 27/04/2021, con nota Prot. n. PG/2021/64864, l'Autorità Competente - ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha comunicato agli enti coinvolti nel procedimento ed alla ditta Rovereta Srl l'esito positivo della verifica di completezza della documentazione presentata;
3. in data 12/05/2021, con nota Prot. n. PG/2021/75137 (Prot. SUAP n. 11079/2021 del 12/05/2021), il SUAP del Comune di Coriano ha comunicato l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA vigente;
4. in data 26/5/2021, il SUAP del Comune di Coriano ha pubblicato sul BURERT n. 129/2021 la comunicazione di avvio del procedimento per il riesame dell'AIA oggetto del presente Provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. n. 21/04.
5. nei termini previsti dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 21/04, è pervenuta, in data 11/06/2021, l'osservazione trasmessa dal Sig. Giovannino Raggini (Prot. ARPAE n. PG/2021/91569), relativa alla presunta non conformità urbanistica dell'area;
6. in data 28/05/2021, con nota Prot. n. PG/2021/85244, è stata convocata per il giorno 05/07/2021 una Conferenza dei Servizi per la valutazione dell'istanza di riesame dell'AIA vigente presentata dalla ditta Rovereta Srl e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
7. in data 01/06/2021, con nota Prot. n. PG/2021/86486 (Prot. Vigili del Fuoco n. 7164), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini ha informato l'Autorità Competente che, qualora gli interventi oggetto del procedimento di riesame comportino variazioni ai fini antincendio rispetto al progetto approvato ed agli atti del Comando scrivente, dovrà essere inoltrata nuova valutazione del progetto con le modalità previste dall'art. 3 del DPR 151/2011 e D.M. 07/08/2012;

8. in data 25/06/2021, con nota Prot. n. PG/2021/99525 (Prot. Comune n. 14437/2021 del 24/06/2021), il Comune di Coriano, in relazione all'istanza in oggetto e secondo quanto disposto dall'art. 29 - quater, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha inoltrato:
 - la delibera di G.C. n 80 del 24/06/2021 recante: "Osservazioni e valutazioni da esprimere nella conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 per il riesame ai fini del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale n. 244 del 29/09/2009 e s.m. relativa all'impianto sito in comune di Coriano (RN), via Rovereta n. 32, operante nell'attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi - ditta Rovereta s.r.l.";
 - la nota prot. 14313 del 23/06/2021 recante: "Relazione istruttoria in merito all'istanza di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale n. 244 del 29/09/2009 presentata dalla società Rovereta srl per l'impianto di trattamento rifiuti sito nel comune di Coriano (RN) – Loc. Cerasolo Ausa – via Rovereta n.32 e n.34", approvata con la delibera di cui sopra;
9. in data 25/06/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/99796 - Prot. portale n. 5392/2021) la ditta in oggetto ha trasmesso, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA, integrazioni volontarie alla documentazione già presentata;
10. in data 02/09/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/135774) l'Autorità Competente - ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, facendo seguito alla nota pervenuta dal Comune di Coriano in data 16/08/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/127869 - Prot. Comune n. 18908/2021 del 16/08/2021), ha richiesto al Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Provincia di Rimini un contributo istruttorio in merito alla compatibilità dell'area in esame rispetto alle norme del PTC;
11. in data 25/10/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/164437), il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini, visti gli esiti della Conferenza di Servizi svoltasi in data 05/07/2021 e acquisita agli atti la nota di HERA S.p.A. - Direzione Acqua del 01/07/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/102938 - Prot. Hera n. 62063/21), ha trasmesso alla ditta Rovereta Srl e, per conoscenza, agli Enti coinvolti, una richiesta di integrazioni alla documentazione presentata in sede di istanza di riesame dell'AIA vigente;
12. con nota del 16/12/2021, acquisita al Prot. ARPAE n. PG/2021/193284 (Prot. Rovereta n. 143/21), la ditta in oggetto ha avanzato richiesta di proroga dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, accolta da ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini con nota Prot. ARPAE n. PG/2021/197854 del 23/12/2021;
13. in data 02/02/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/16635 - Prot. Provincia n. 1657 del 01/02/2022), il Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica della Provincia di Rimini ha fornito riscontro in merito alla richiesta di contributo istruttorio trasmessa dall'Autorità Competente - Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini in data 02/09/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/135774);
14. in data 25/02/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/32145 - Prot. portale n. 556/2022), la ditta Rovereta Srl ha trasmesso in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA le integrazioni richieste in data 25/10/2021;

15. in data 21/03/2022, con nota Prot. n. PG/2022/46404, è stata convocata per il giorno 11/04/2022 la seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi per la valutazione dell'istanza di riesame dell'AIA vigente presentata dalla ditta Rovereta Srl e per l'acquisizione di eventuali integrazioni/pareri/nulla osta da parte degli Enti coinvolti;
16. in data 23/03/2022, con nota Prot. ARPAE n. PG/2022/48153 (Prot. Vigili del Fuoco n. 4626 del 22/03/2022), il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Rimini ha trasmesso il parere di propria competenza ribadendo quanto già comunicato in data 01/06/2021 (Prot. ARPAE n. PG/2021/86486 - Prot. Vigili del Fuoco n. 7164);
17. in data 05/04/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/56551 - Prot. Rovereta n. 32/22), è stata acquisita agli atti una nota informativa trasmessa dalla ditta Rovereta Srl, relativa alla proposta di accordo tra la ditta stessa ed il Comune di Coriano;
18. in data 11/04/2022, con nota Prot. ARPAE n. PG/2022/59843, il Comune di Coriano ha comunicato all'Autorità Competente - ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini la volontà di non partecipare alla seduta conclusiva della Conferenza dei Servizi indetta per il giorno 11/04/2022, ritenendo di aver esaurientemente espresso il proprio parere negativo attraverso la precedente comunicazione del 21/06/2021, avente prot. n. 14313, e relativa delibera di Giunta Comunale n. 80 del 24/06/2021 (protocollo ARPAE PG/2021/99525 del 25/06/2021);
19. in data 31/05/2022, con nota Prot. n. PG/2022/90468 (Prot. Hera n. 49787 del 27/05/2022), Hera Spa - Direzione Acqua ha trasmesso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, al riesame dell'AIA vigente;
20. in data 14/07/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/116353 - Prot. portale n. 5744/2022 del 13/07/2022) ed in data 22/07/2022 (Prot. ARPAE n. PG/2022/122350 - Prot. portale n. 5875/2022) la ditta in oggetto ha trasmesso, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA, integrazioni volontarie alla documentazione già presentata;

VISTO l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- ai sensi del comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al Ministero della Transizione Ecologica i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

VISTO il D.M. Ambiente del 21 aprile 2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del Registro di cui al comma 3-septies, la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro;

RICHIAMATE le linee guida SNPA approvate con delibera n. 41/2022 del 23.02.2022 per l'applicazione della disciplina End of Waste, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n.152/2006;

RITENUTO di coordinare l'istruttoria svolta, con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto, con l'istruttoria tecnica standardizzata indicata nelle suddette LLGG e di conformare l'articolazione del presente Provvedimento ai contenuti delle LLGG tecniche medesime, anche al fine di rendere più agevoli ed efficaci i controlli di cui all'art.184-ter comma 3-ter del d.lgs.152/2006;

VISTO che l'istanza è finalizzata anche alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 3., di rifiuti urbani e rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, per la produzione di:

- aggregati riciclati corrispondenti a “terreni per sottofondi e riempimenti da biopila”;
- aggregati riciclati corrispondenti a “inerti sabbia-ghiaia per utilizzo edilizio”;
- materiali destinati a impianti di miscelazione e impianti in sostituzione del petrolio greggio;

RITENUTO che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3. dell'art. 184 ter, siano garantiti rispettivamente, così come dettagliatamente riportato negli allegati da C1 a C3;

DATO ATTO che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP, e che l'AUSL territorialmente competente non ha rilevato motivi ostativi in merito;

ACQUISITO l'assenso senza condizioni degli Enti il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni della Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 7 Art.14 ter della L. 241/1990, e non abbia espresso, anche successivamente, alcun parere nel corso dell'istruttoria;

ACQUISITA agli atti la Relazione istruttoria in materia di EoW trasmessa con nota interna Prot. n. PG/2022/77816 del 10/05/2022 dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST;

ACQUISITA agli atti la Relazione istruttoria, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, comprensiva del parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, trasmessa con note interne Prot. n. PG/2022/138683 del 24/08/2022 e Prot. n. PG/2022/159576 del 29/09/2022 dal Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST;

CONSIDERATO che in data 03/10/2022, con nota Prot. n. PG/2022/161645, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Gestore della ditta Rovereta S.r.l. lo schema del provvedimento di AIA per l'acquisizione di eventuali osservazioni;

DATO ATTO che la ditta in oggetto, con nota Prot. n. PG/2022/169650 del 17/10/2022, ha trasmesso le proprie osservazioni allo schema del Provvedimento di AIA;

CONSIDERATO che le osservazioni di cui al punto precedente sono state oggetto di analisi da parte del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST (comunicazione interna PG/2022/175646 del 25/10/2022) e sono state valutate parzialmente ammissibili;

ACQUISITA agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di riesame dell'AIA n. 244 del 29/09/2009 e s.m.;

ACQUISITA agli atti l'iscrizione, con scadenza 16/02/2023, della ditta Rovereta Srl nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

DATO ATTO che la ditta in oggetto ha provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo (Prot. ARPAE n°PG/2022/170490 del 18/10/2022 – Identificativo n°01211141567116 del 30/09/2022);

PRECISATO che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articoli 208);
- comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra premesso e valutato che:

- trattasi di azienda esistente che opera già da parecchi anni nel sito in questione;
- le precedenti autorizzazioni sono state emesse a fronte di pareri favorevoli da parte del Comune di Coriano;
- non vi sono state revoche dell'Autorizzazione nel corso degli anni;
- non sono state ravvisate problematiche ambientali significative emerse nel corso dei lavori della Conferenza di servizi;

di procedere all'emanazione del Provvedimento di riesame dell'AIA vigente anche a fronte del parere non favorevole del Comune di Coriano;

CONSIDERATO, infatti, che la Conferenza di Servizi sopra richiamata, nella seduta conclusiva del 11/04/2022, ha preso atto delle motivazioni alla base del parere negativo rilasciato dal Comune di Coriano, motivazioni di carattere urbanistico-edilizio che sono tuttora in attesa di un pronunciamento formale da parte degli organi di giurisdizione amministrativa, ed ha deciso, anche in virtù del parere rilasciato dalla Provincia di Rimini in merito alla compatibilità dell'area rispetto al PTCP vigente, che non vi siano elementi

incontrovertibili per poter diniegare l'istanza di riesame in oggetto presentata dal gestore revocando, di fatto, l'AIA vigente;

DATO ATTO che i rappresentanti degli Enti presenti alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 11/04/2022 non hanno manifestato contrarietà in merito all'emanazione del Provvedimento di riesame dell'AIA vigente, anche a fronte del parere non favorevole del Comune di Coriano;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente Provvedimento;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di Riesame, alla ditta Rovereta Srl. con sede legale ed operativa in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, nella persona della Sig. Virgilio Pagliarani in qualità di Gestore dell'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32, rientrante fra le seguenti attività di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.:
 - 5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
 - a) trattamento biologico;
 - b) trattamento fisico-chimico;
 - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
 - 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:
 - a) trattamento biologico;
 - b) trattamento fisico-chimico;

- c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

2. di revocare le seguenti autorizzazioni già nella titolarità della ditta:

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 244 del 29/09/2009	Modifica Sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 60 del 07/04/2011	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 154 del 17/05/2012	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 9 del 19/02/2013	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 265 del 13/09/2013	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1465 del 29/07/2014	Proroga termine di validità del Provvedimento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/532 del 08/03/2016	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/2751 del 05/08/2016	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2017/403 del 27/01/2017	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2019/2974 del 19/06/2019	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2020/3312 del 16/07/2020	Modifica non sostanziale

Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2021/2209 del 06/05/2021	Modifica non sostanziale
---	--------------------------

3. di stabilire che:

3.1 la presente Autorizzazione consente la prosecuzione delle attività indicate al precedente Paragrafo 1 (5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:

- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), i quantitativi massimi di rifiuti fino ad un massimo di 208.000 t/anno;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 140.000 t/a, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;
- è ammesso al deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 8.980 tonnellate (pari a 6.762 m3);
- sono ammessi alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
Attività 1 - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
Attività 2 - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno
Attività 3 - Soil washing (R5-R12)	*
Attività 4 - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
Attività 5 - Ricondizionamento preliminare R12-D14)	
Attività 6 - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
Attività 7 - Raggruppamento preliminare (D13)	***

* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation e Soil Washing non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei due trattamenti.

** I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

*** Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1 di trattamento chimico fisico.

3.2 il documento "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" è riportato nell'**Allegato A**, comprensivo dei **Suballegati A1 e A3**, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;

3.3 la planimetria 3D - Planimetria dei Depositi e degli Stoccaggi, Rev. 02 del 04/07/2022 è riportata nell'**Allegato B** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA;

- 3.4 la verifica del rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184 ter e l'individuazione dei CRITERI di cui al comma 3 dello stesso articolo, sono riportati negli **Allegati da C1 a C3**, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente AIA;
- 3.5 il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto EoW, corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter comma 3 lettera e) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- 3.6 la dichiarazione di conformità di cui sopra dovrà essere resa tenendo conto delle indicazioni riportate nell'**Allegato D** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente AIA; tale dichiarazione dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
- 3.7 sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
4. di stabilire, in relazione alla validità della presente autorizzazione, che:
- 4.1 la presente autorizzazione è efficace dalla data di avvenuta notifica;
- 4.2 il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:
- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, essendo l'installazione certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001;
- 4.3 il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 4.4 a seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- 4.5 qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto;
- 4.6 fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;
5. di richiamare inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:
- 5.1 il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'**Allegato A** alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

- 5.2 il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) ad ARPAE Rimini, in modalità telematica tramite il Portale IPPC-AIA della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate siano da considerarsi sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
- 5.3 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni ad ARPAE Rimini anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 5.4 il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29-nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ARPAE Rimini di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
6. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- Autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
 - Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articolo 208);
7. di stabilire che il Gestore rispetti i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato A alla presente AIA "Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
8. che la ditta presenti, **entro 45 giorni** dal rilascio della presente AIA, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003, mediante nuova polizza oppure mediante emissione di appendice alla garanzia già prestata da Coface Assicurazioni SpA con polizza n. 2078671 emessa il 01.04.2015. La garanzia finanziaria ha un importo totale di € **3.143.850,00**, costituito dalla somma di:
- messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e raggruppamento preliminare D13, non funzionali ad altre operazioni di recupero/smaltimento, per una

- potenzialità massima istantanea pari a 735 t. di rifiuti pericolosi moltiplicata per € 250,00 (pari a 183.750,00 €) sommata ad una potenzialità massima istantanea pari a 315 t. di rifiuti non pericolosi moltiplicata per € 140,00 (pari a 44.100,00 €) - corrispondente ad un importo parziale di € 227.850,00;
- operazioni D8, D9, D14, R12, R3, R5 per una potenzialità massima annua pari a 140.000 t/a di rifiuti pericolosi moltiplicata per € 15,00 (pari a 2.100.000,00 €) sommata ad una potenzialità residua riferita ai rifiuti non pericolosi pari a 68.000 t/a moltiplicata per € 12,00 (pari a 816.000,00 €) - corrispondente ad un importo parziale di € 2.916.000,00;
9. di rammentare che la garanzia di cui sopra deve riportare l'emissione del presente Provvedimento, avere ARPAE quale ente beneficiario, durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; è ammessa la riduzione dell'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dalle norme, nel caso in cui venga presentata, unitamente alla garanzia finanziaria, la copia del certificato UNI EN ISO 14001 (riduzione del 40%) o della registrazione EMAS (riduzione del 50%), riferito all'impianto in oggetto; l'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente AIA, e trasmetta la copia del certificato successivamente alla sua scadenza;
10. in riferimento al punto 8., è ammessa la prestazione di una garanzia finanziaria in più tranche, con durata non inferiore a 4 anni e con validità estesa ai due anni successivi, a condizione che, prima della scadenza del periodo garantito, venga presentata la "proroga" della durata della garanzia per il successivo periodo;
11. di rammentare:
- a. che l'impianto deve risultare a norma con gli adempimenti di legge concernenti la normativa antincendio anche con riferimento agli adempimenti previsti nei confronti della Prefettura di Rimini, circa la predisposizione di apposito Piano di Emergenza Interna (PEI) e la trasmissione delle informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE) di cui al Dpcm 27.08.2021;
 - b. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - c. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
 - d. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - e. che il legale rappresentante della ditta autorizzata deve adempiere agli obblighi circa la tracciabilità dei dati ambientali inerenti i rifiuti, ai sensi degli artt. 193 Trasporto dei rifiuti, 190 Registri di carico e scarico e 189 Catasto dei rifiuti, del D.lgs. n.152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

12. di precisare che ARPAE Rimini esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di stabilire che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad ARPAE Rimini le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
14. di precisare che ARPAE Rimini, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente Provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. che, secondo quanto stabilito dal comma 6-bis dell'art.29-sexies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. ed in attesa di ulteriori e specifiche direttive al riguardo emanate dalla Regione Emilia-Romagna, il Gestore della ditta Rovereta Srl, entro 12 mesi dal rilascio del presente Provvedimento, predisponga e trasmetta ad ARPAE Rimini un programma relativo al monitoraggio per il controllo del suolo e delle acque sotterranee. Tale monitoraggio dovrà essere realizzato dalla ditta a seguito dell'espressione del relativo parere da parte di ARPAE Rimini;
16. di comunicare il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
17. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
18. di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
19. di stabilire che il presente atto, quando efficace, sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
20. di stabilire che copia del presente atto venga trasmessa allo SUAP del Comune di Rimini affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica A.U.S.L., al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini, al Consorzio di Bonifica della Romagna ed ad HERA S.p.A. - Direzione Acqua;
21. di precisare che il presente atto sarà pubblicato sul BURERT, a cura del SUAP del Comune di Rimini, con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato A: “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”;
Allegato B: 3D - Planimetria dei Depositi e degli Stoccaggi, Rev. 02 del 04/07/2022;
Allegati C1, C2, C3: CONDIZIONI e CRITERI di cui all’art 184 ter in materia di EoW;
Allegato D: Dichiarazione di conformità - Elementi essenziali da riportare e adempimenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.